**FAQ ISCRIZIONE ALBO EDUCATORI – ALBO PEDAGOGISTI**

1. **Come si appone la marca da bollo?**

La marca da bollo va apposta sulla prima pagina dell’istanza (NON sulla busta).

Nelle istanze trasmesse a mezzo posta, la marca da bollo può essere annullata dall’interessato apponendo la propria sigla sui quattro angoli della marca a cavallo tra la marca e l’istanza. Se non viene così annullata, provvederà all’annullamento il personale della cancelleria al momento della ricezione dell’istanza.

Nelle istanze consegnate a mani, la marca da bollo viene annullata dal personale della segreteria.

Per le istanze trasmesse a mezzo posta: si possono inserire entrambe le domande in una unica busta.

1. **È possibile iscriversi ad entrambi gli albi?**

Sì, è possibile iscriversi ad entrambi gli albi (art. 5, comma 3, della legge n. 55/2024).

A tal fine dovranno essere presentate due domande distinte, ciascuna corredata dalla propria marca da bollo.

1. **Se l’interessato/a ha più titoli che consentono l’iscrizione agli albi deve indicarli tutti?**

È sufficiente indicare il titolo di rango più elevato.

Non vi è, tuttavia, alcuna preclusione all’indicazione anche degli altri titoli, se l’interessato lo ritiene preferibile per esigenze di completezza.

1. **Vi sono incompatibilità con altre attività/iscrizioni?**

Allo stato, la legge non prevede alcuna incompatibilità tra l’iscrizione agli albi dei pedagogisti e/o educatori professionali socio-pedagogici e l’iscrizione ad altri albi (es. psicologi).

Analogamente, allo stato attuale, non sono previste incompatibilità tra l’iscrizione agli albi dei pedagogisti e/o educatori professionali socio-pedagogici e lo svolgimento di attività di impresa e/o commerciali. Su tali aspetti peraltro potrà in futuro intervenire il costituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, similmente a quanto già previsto per altre professioni.

Analogamente, l’interessato può iscriversi all’albo dei pedagogisti e/o degli educatori anche se è iscritto all’albo degli assistenti sociali, come anche all’elenco speciale presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche (D.M. 9.8.2009), posto che allo stato la legge non prevede incompatibilità.

1. **È possibile non allegare il titolo di studio (come richiesto in calce al fac-simile di domanda già pubblicato)?**

Ex art.46 lett.m, DPR 445/2000, l’interessato può depositare – in luogo del documento attestante il titolo di studio – apposita autocertificazione e cioè una formale dichiarazione scritta tramite la quale attesta di essere in possesso di un determinato titolo di studio (in calce, il link di collegamento a un fac-simile pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione).

Tuttavia, possono avvalersi dell’autocertificazione del titolo di studio soltanto

i cittadini italiani;

i cittadini dell’Unione Europea;

i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma solo relativamente a dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Questo significa che non è possibile autocertificare un titolo di studio conseguito extraUE.

Non è necessario apporre una marca da bollo separata su tale dichiarazione e non è richiesta l’autenticazione della firma se il modulo viene consegnato di persona o inviato allegando la fotocopia di un documento di identità valido.

È infine molto importante ricordare che, presentando l’autocertificazione del titolo di studio, la persona che effettua la dichiarazione si assume tutte le responsabilità derivanti, come previsto dall’art. 76 del [DPR 445/2000](http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm). L’art. 483 c.p. stabilisce infatti che chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, viene punito fino a due anni di reclusione. Il reato è tale solo se il soggetto ha commesso il fatto consapevolmente, sapendo quindi che quanto dichiarato nell’autocertificazione non corrisponde a verità.

Inoltre, se la Pubblica Amministrazione effettua un controllo e verifica che il contenuto della dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/autocertificazione-del-titolo-di-studio>

1. **È possibile non allegare copia del tesserino del codice fiscale (come richiesto nell’avviso pubblicato sul sito del Tribunale)?**

Ex art.46 lett.m, DPR 445/2000, l’interessato può depositare – in luogo del documento attestante il proprio codice fiscale – apposita autocertificazione, nelle forme e con gli stessi limiti indicati per il titolo di studio (si veda risposta n. 5).

Dunque, possono avvalersi dell’autocertificazione del titolo di studio soltanto

i cittadini italiani;

i cittadini dell’Unione Europea;

i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma solo relativamente a dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

1. **Dove ci si iscrive se la residenza e il domicilio professionale sono in Regioni diverse?**

Come già indicato nell’avviso pubblicato sul sito del Tribunale, la domanda si presenta al Commissario nominato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Regione ove l’interessato ha la propria residenza o il proprio domicilio professionale (se diverso dal luogo di residenza: cfr. Circolare Ministero della Giustizia 14.03.2000). Ciò significa che l’interessato può scegliere il criterio della residenza in alternativa a quello del domicilio professionale (i.e., luogo di lavoro e quindi centro principale degli affari e degli interessi), purché non presenti domanda in entrambi i luoghi.

E’ importante sottolineare che il domicilio professionale deve essere attuale (dunque né futuro, né passato).

1. **Ci sono costi fissi annui per l’iscrizione?**

Al momento gli unici costi da sostenere sono quelli della marca da bollo e – nel caso di deposito a mezzo posta – quelli della raccomandata a/r per la trasmissione.

Il costo annuo di iscrizione agli albi non è aspetto che appartiene alla competenza del Commissario, in quanto sarà determinato dall’Ordine una volta costituito.

1. **E’ possibile fare valere titoli (di studio o di pregressa esperienza lavorativa) diversi da quelli previsti dalla L.55/2024?**

I requisiti per l’iscrizione agli albi non sono determinati dal Commissario, ma sono rigidamente previsti dalla legge n. 55/2024 a cui il Commissario deve dare applicazione.

Per l’iscrizione all’Albo dei Pedagogisti i requisiti sono previsti dagli artt. 2 e 11, lett. a), della legge n. 55/2024, che non danno alcun rilievo ai titoli previsti dalle normative regionali.

I titoli previsti dalle normative regionali vengono invece in rilievo per l’iscrizione all’albo degli educatori, perché così è previsto dall’art. 11, lett. b), n. 1, della legge n. 55/2024, che richiama il D. Lgs. n. 65/2017 e quindi anche l’art. 14, comma 3, del medesimo, che appunto fa salvi i titoli regionali conseguiti entro la fine dell’anno scolastico 2018/2019 (come chiarito dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18787 del 16.10.2020).

1. **L’interessato/a che vive all’estero e saltuariamente lavora per progetti a chiamata in Italia può iscriversi?**

No, visto quanto previsto dall’art. 4, lett. d), della legge n. 55/2024. Il lavoro saltuario a chiamata per progetti in Italia difficilmente può essere configurato come “domicilio professionale”, perché per questo serve una certa stabilità.

1. **Come verranno comunicati i provvedimenti di accoglimento e di rigetto?**

La legge n. 55/2024 prevede che il Commissario provveda alla pubblicazione degli elenchi degli iscritti/aventi diritto al voto alle elezioni che si terranno successivamente, che pertanto saranno pubblicati sul sito del Tribunale.

I provvedimenti di rigetto, invece, verranno motivati e saranno comunicati individualmente.

1. **È obbligatorio indicare l’indirizzo p.e.c. nell’istanza?**

No. Tuttavia, per chi ne sia in possesso, è possibile inserirlo, anche per agevolare le comunicazioni da parte della Segreteria.

1. **Nel caso di domanda consegnata a mani da un delegato, questo deve consegnare copia della propria C.I.?**

No, è sufficiente che la esibisca al momento della consegna a mani negli Uffici del Tribunale.